



Ripartizione II
Affari Istituzionali,
competenze ordinamentali e previdenza

Abteilung II
Institutionelle Angelegenheiten,
Ordnungsbefugnisse und Vorsorge

Regione Autonoma Trentino Alto Adige
Autonome Region Trentino Südtirol

38122 TRENTO / TRIENT 13 gennaio 2016

Id Doc: 3740034
Registro: RATAA



Via Gazzoletti, 2 - Tel. 0461 201308 - Fax 0461 201312
e-mail: ripaist@regione.taa.it
pec: rpaist@pec.regione.taa.it

Num. Prot: 0000460/P del: 13/01/2016

EL	CD	mf
----	----	----

OGGETTO / Art. 10 della Legge regionale di stabilità 2016.
BETREFF Modifiche ai contributi erogati ai nuovi comuni
istituiti a seguito di fusione.

CIRCOLARE N. 2/EL/2016/TN

Ai comuni di:

Altavalle, Altopiano della Vigolana, Amblar-Don, Borgo
Chiese, Borgo Lares, Castel Ivano, Cembra Lisignago,
Comano Terme, Contà, Dimaro Folgarida, Ledro,
Madruzzo, Pieve di Bono Prezzo, Porte di Rendena,
Predaia, Primiero San Martino di Castrozza,
San Lorenzo Dorsino, Sella Giudicarie, Tre Ville,
Valdaone, Valtellaghi, Ville d'Anaunia

LORO SEDI

38122 Alla Provincia autonoma di Trento
Servizio Autonomie locali
Via Romagnosi, 11/a
TRENTO

38122 Al Consorzio dei comuni trentini
Via Torre Verde, 23
TRENTO

La legge regionale 15 dicembre 2015, n. 28 "*Legge regionale di stabilità 2016*" pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione 16 dicembre 2015, n. 50/I-II, (straordinario n. 2):

[link: [legge regionale 15 dicembre 2015, n. 28](#)]

ed entrata in vigore il giorno 17 dicembre 2015 introduce (con l'**articolo 10**) alcune modifiche relativamente all'erogazione dei contributi spettanti ai nuovi comuni istituiti a seguito di fusione.

In particolare l'**articolo 10**, al fine di evitare il consolidamento di spese correnti, **prevede che il contributo annuale**, destinato ai comuni istituiti a seguito di fusione a decorrere dall'anno 2016 e seguenti, **venga erogato nella misura del cinquanta per cento per spese di investimento**, ed per il **rimanente cinquanta per cento per il finanziamento di spese correnti**. Sul punto la legge regionale ha recepito quanto richiesto dalla Giunta provinciale di Trento con la deliberazione n. 1351 di data 10 agosto 2015 (che si allega), nella quale si evidenzia la necessità nell'attuale fase economica di evitare aumenti strutturali della spesa corrente.

Inoltre, sempre con l'articolo 10 della LR 15 dicembre 2015, n. 28, viene, comunque, **garantito un importo minimo del contributo annuale** in misura non inferiore al:

- **30 percento dell'importo massimo stabilito**, in relazione al numero di comuni fusi, dai criteri fissati con deliberazioni della Giunta regionale 12 novembre 2013, n. 230 e 9 settembre 2015, n. 176, **per i comuni istituiti a seguito di fusione a decorrere dall'anno 2015 e seguenti**;
- **40 percento dell'importo massimo stabilito**, in relazione al numero di comuni fusi, dai criteri fissati con deliberazione della Giunta regionale 2 settembre 2009, n. 190, **per i comuni istituiti a seguito di fusione prima dell'anno 2015**.

Con i migliori saluti.

LA DIRIGENTE LA RIPARTIZIONE II
dott.ssa Loretta Zanon

[firmata digitalmente]





PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Assessore alla Coesione territoriale, Urbanistica,
Enti locali ed Edilizia abitativa

Via Vannetti, 32 - 38122 Trento

Tel. 0461492605 Fax 0461499263

e-mail: ass.urbanistica_entilocali@provincia.tn.it

legal-mail: ass.urbanistica_entilocali@pec.provincia.tn.it

Preg.mo Signor

Dott. Josef Noggler

Assessore regionale agli enti locali

P.zza Università 3

39100 BOLZANO

Spettabile

Regione Autonoma

Trentino - Alto Adige/Südtirol

Ripartizione II - Affari istituzionali, competenze
ordinamentali e previdenza

alla c.a. dott.ssa Loretta Zanon

via Gazzoletti, 2

38122 - TRENTO

Trento, **1 8 AGO. 2015**

Prot. n. S110/15/422706/8.4.7/1-14

Oggetto: parametri per la concessione di contributi in favore delle fusioni di comuni.

Con riferimento allo schema di delibera della giunta regionale recante "*Parametri per la concessione dei contributi a favore delle fusioni di comuni*" inviato dall'Assessore regionale agli enti locali con nota 23247/P del 30 dicembre 2014, la Giunta provinciale, nella seduta dello scorso 10 agosto 2015 con delibera n. 1351 che si allega alla presente, ha espresso parere favorevole ai fini dell'intesa di cui all'articolo 25, della legge regionale 4 gennaio 1993, n.1, a condizione che siano introdotte le alcune modifiche al predetto schema.

Con l'occasione si porgono cordiali saluti.



- Carlo Dakoss -



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **1351**

Prot. n. S110/jg

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Schema di delibera della giunta regionale recante "Parametri per la concessione dei contributi a favore delle fusioni di comuni" - espressione del parere ai fini dell'intesa prevista dall'articolo 25 della legge regionale 4 gennaio 1993 n. 1.

Il giorno **10 Agosto 2015** ad ore **08:45** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

**VICE PRESIDENTE
ASSESSORI**

**ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI**

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

Vista la nota prot. 0023247/P, di data 30 dicembre 2014, a firma dell'Assessore regionale agli enti locali, con la quale si trasmette al Presidente della Giunta provinciale di Trento lo schema di delibera della Giunta regionale recante "*Parametri per la concessione dei contributi a favore delle fusioni di comuni*", approvato in via preliminare dalla Giunta regionale in data 19 dicembre 2014;

preso atto che ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 9 dicembre 2014, n. 11, i nuovi criteri per la concessione dei contributi in oggetto trovano applicazione nei confronti dei procedimenti di fusione avviati dopo la data del 10 marzo 2015, mentre per quelli avviati prima spettano i contributi secondo i criteri e per la durata previsti dalle disposizioni regionali vigenti fino alla data di entrata in vigore della stessa legge regionale n. 11/2014;

visto l'articolo 25 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, come recentemente modificato dall'articolo 21, della legge regionale 9 dicembre 2014, n. 11, per il quale "*nel caso di fusione di due o più comuni di norma contigui, la legge regionale che istituisce il nuovo comune dispone che alle comunità di origine, o ad alcune di esse, siano assicurate ...omissis, nonché l'erogazione di appositi contributi finanziari, per l'attivazione del nuovo comune, nonché per la parziale copertura delle spese di gestione per un periodo di dieci anni, secondo i parametri stabiliti con deliberazione della giunta regionale, d'intesa con le giunte provinciali e sentiti i consigli dei comuni*";

vista pertanto la necessità di esprimere con la presente delibera un parere sullo schema di delibera della Giunta regionale ai fini dell'intesa prevista dal citato articolo 25;

considerato che, in applicazione dei criteri di cui all'articolo 1 dello schema di delibera previsti per il calcolo del contributo annuale, potrebbero esserci dei casi di contribuzione tendenzialmente nulla;

valutata conseguentemente l'opportunità che a titolo di incentivo sia comunque garantito un contributo annuale minimo sulle spese correnti pari al trenta per cento dei limiti massimi indicati nel medesimo articolo 1;

considerato inoltre che i processi di fusione di comuni devono essere finalizzati al perseguimento di una maggiore efficienza produttiva dell'apparato burocratico e che pertanto i nuovi comuni nati dalla fusione dovranno tendere, superato un periodo iniziale di riorganizzazione, verso una riduzione della spesa corrente;

considerata la possibilità che i contributi regionali così come proposti possano indurre un aumento strutturale della spesa corrente;

valutata, pertanto, l'opportunità di imporre che la metà del predetto contributo annuale sia utilizzata per il finanziamento di spese in conto capitale al posto di quelle correnti;

valutata anche l'opportunità di chiedere alla Giunta regionale di applicare il predetto vincolo di utilizzo del contributo annuale e la predetta garanzia di un importo minimo del contributo annuale anche alle recenti fusioni che comporteranno l'istituzione di nuovi comuni a far data dal primo gennaio 2016;

si propone di esprimere parere favorevole ai fini dell'intesa di cui all'articolo 25 della legge regionale 4 gennaio 1993, n.1 sullo schema di delibera della Giunta regionale recante "*Parametri per la concessione dei contributi a favore delle fusioni*

di comuni", approvato in via preliminare dalla Giunta regionale in data 19 dicembre 2014, a condizione che siano introdotte le modifiche sopra proposte.

Tutto ciò premesso

LA GIUNTA PROVINCIALE

- visto l'articolo 22 della legge regionale 9 dicembre 2014;
- vista la nota prot. 0023247/P, di data 30 dicembre 2014, a firma dell'Assessore regionale agli enti locali;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) di esprimere, per le motivazioni esposte in premessa, parere favorevole ai fini dell'intesa di cui all'articolo 25 della legge regionale 4 gennaio 1993, n.1 sullo schema di delibera della Giunta regionale recante "*Parametri per la concessione dei contributi a favore delle fusioni di comuni*", approvato in via preliminare dalla Giunta regionale in data 19 dicembre 2014, a condizione che siano introdotte le seguenti modifiche al predetto schema:
 - la garanzia di un importo minimo del contributo annuale nella misura del 30 per cento dei limiti massimi previsti per il medesimo;
 - il vincolo di utilizzare il 50 per cento del contributo annuale per il finanziamento di spese in conto capitale;
- 2) di chiedere alla Giunta regionale che l'applicazione dei due nuovi criteri di cui al punto precedente sia estesa anche ai processi di fusione in corso che comporteranno l'istituzione di nuovi comuni a far data dal primo gennaio 2016;
- 3) di trasmettere alla Giunta regionale la presente delibera.

MC

Adunanza chiusa ad ore 11:05 .

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Ugo Rossi

LA DIRIGENTE
f.to Patrizia Gentile

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Parere **POSITIVO** in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dell'atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.

Trento, 22.07.2015

IL DIRIGENTE
f.to GIOVANNI GARDELLI